



Via L. Serra, 31 – 00153 Roma



Via A. Bargoni 8, 00153 Roma



Via L. Serra 5, 00153 Roma



Via Aniene 14 - 00198 Roma



Via del Celso 49 90134 Palermo

Uffici Legali nazionali

I sottoscritti Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri per la FLC Cgil, Maurizio Riommi per la CISL Fsur (Scuola Università e Ricerca), Gianfranco Nunziata per lo SNALS-CONFSAL, Michele Bonetti per Gilda degli Insegnanti e Walter Miceli per ANIEF, organizzazioni sindacali che hanno tutte sottoscritto in data 18.01.2024 il CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 rilevano quanto segue in relazione alla definizione dei soggetti sindacali partecipanti alla contrattazione di istituto, di ateneo o di ente.

Alla lettera c) dell'art. 30 comma 2 del CCNL recentemente sottoscritto è sancito, in modo inequivocabile, che le relazioni sindacali a livello di "luoghi di lavoro" si svolgano tra il Dirigente Scolastico, la RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto CCNL. Allo stesso modo, gli articoli 5 comma 1 (informazione) e l'articolo 6 comma 1 (confronto) dispongono che titolari delle relative relazioni sindacali sono i titolari della contrattazione integrativa individuati dalle norme delle specifiche sezioni. 2.

L'art. 30 comma 1 lettera a) e b) stabilisce le medesime regole sia per la contrattazione integrativa a livello nazionale che a livello regionale per il settore scuola.

Anche per i settori Università e AOU, Ricerca e Afam vale la medesima regola contenuta rispettivamente negli artt 81, comma1, 123 comma1 e 149, comma1.

L'ARAN, con nota 559 del 23.01.2024 applicativo CQ 189 ha ribadito tale assunto. A nulla rileva la nota Aran prot. n. 15926 che, esprimendosi in realtà su un caso differente, ha chiarito che debba essere ammesso al tavolo contrattuale la delegazione trattante di parte sindacale sottoscrittrice dell'ipotesi di contratto "a prescindere se la trattativa si riferisca alla parte economica e/o a quella normativa". In tale caso l'unico accordo all'epoca esistente era l'ipotesi di accordo relativa ai principali aspetti economici del 6.12.2022, e pertanto in virtù di tale aspetto l'OS firmataria è stata ammessa a partecipare alla contrattazione di livello inferiore.

Nel caso di specie il CCNL sottoscritto il 18 us - componendosi espressamente di due parti, giuridica ed economica (art. 2) - ha incorporato il precedente accordo relativo ai soli aspetti economici. D'altro canto, l'art. 43 del

D.lgs. n. 165/2001 garantisce solo che siano ammessi alla contrattazione collettiva nazionale di comparto i sindacati rappresentativi non estendendone anche la partecipazione anche alla contrattazione di livello inferiore, partecipazione che viene definita e che scaturisce dal CCNL sottoscritto con le OO.SS. (in rappresentanza di almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel Comparto, o di almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito) che ne individua le regole.

Ciò significa che tutte le OOSS rappresentative, vale a dire Cisl scuola università e ricerca, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda-Unams e Anief hanno quindi legittimamente partecipato a tutti gli incontri relativi alla contrattazione collettiva nazionale di comparto presso ARAN ed hanno quindi avuto piena conoscenza delle clausole contrattuali che espressamente prevedono la partecipazione alla contrattazione integrativa e l'esercizio delle altre relazioni sindacali a livello nazionale, regionale, e a quella di luogo di lavoro delle sole OO.SS firmatarie.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti legali, segnalando anche a sostegno un indirizzo giurisprudenziale univoco nella direzione sopra esposta, in assistenza delle Organizzazioni Sindacali già menzionate, raccomandano l'osservanza delle predette disposizioni al fine di non incorrere in inutili contenziosi.

FLC CGIL
Isetta Bersanti Mauceri

CISL FSUR
Maurizio Riommi

SNALS Confsal
Gianfranco Nunziata

GILDA Unams
Michele Bonetti

ANIEF
Walter Miceli